



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 15/10/2020

FATTO

Il ricorrente, intestatario di un buono fruttifero postale ordinario di £ 1.000.000, emesso il 10.2.1987 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo in data 20.7.2017 per un importo complessivo di € 6.546,60.

Si duole del fatto che l'intermediario non abbia liquidato correttamente l'importo dovuto, in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Precisa che l'intermediario ha riscontrato negativamente il reclamo proposto il 31.3.2020. Tanto premesso, il ricorrente chiede il pagamento della differenza maturata applicando gli *"interessi maturati secondo il corretto calcolo dal 21° anno fino al 30°"*, per un importo di *"Lire 258.150 per ogni bimestre successivo al 20° anno"*, per un totale di € 4.232,13, al netto delle ritenute fiscali.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, chiarisce, innanzi tutto, che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U., e che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ciò premesso, l'intermediario precisa che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che sono stati emessi su titoli



aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto. Precisa, inoltre, che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva, infatti, che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

L'intermediario afferma, quindi, di aver corrisposto al sottoscrittore esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del citato DM e indicato nelle tabelle allegate al decreto medesimo.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e dal MEF, in una nota del 15.02.2018.

Ad avviso dell'intermediario, inoltre, il ricorrente sarebbe stato a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", sin dalla data del rilascio, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio e sostituisce integralmente le condizioni originarie, anche per il periodo successivo al 21° anno.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano e la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve pienamente alla funzione di trasparenza. Le Sezioni Unite avrebbero confermato la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ribadendo che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene, infatti, che tali decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

Aggiunge, inoltre, che non sarebbe corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della tesi sostenuta, l'intermediario richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), nonché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Richiama, altresì, la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente contesta integralmente quanto dedotto dall'intermediario e richiama la sentenza del Trib. di Milano, n. 91/2020 del 9.1.2020.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione. Sennonché, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, l'orientamento maggioritario di questo Arbitro, da ultimo, confermato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/20, accoglie, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, nel senso che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (Collegio di Bari, decisione n. 7986/2020; Collegio di Bari, decisione n. 5014/19).

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia diritto al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, in conformità con le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. Il relativo importo dovrà essere determinato dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTEFirmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS